

N. 4/2a 8C.P.

Tribunale di Ascoli Piceno



Il Tribunale di Ascoli Piceno, composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. Carlo CALVARESI	PRESIDENTE
Dott. Raffaele AGOSTINI	GIUDICE REL.
Dott. Francesca SIRIANNI	GIUDICE

Riunito in Camera di Consiglio,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per l' ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. " con riserva ", di cui al comma 6 dell' art. 161 L.F., nuova formulazione, redatto nell' interesse di "LAZZARINI FRANCO COSTRUZIONI S.r.l. UNIPERSONALE", con sede in Ascoli Piceno, via delle Pratoline n. 340, REA n. 176209, depositato in Cancelleria in data 5 aprile 2018 e pubblicato, a cura del Cancelliere, nel locale registro delle imprese il giorno stesso;

Tenuto conto del fatto che nei confronti della società istante non pende procedimento per la declaratoria di fallimento, ma che la società non ha addotto specifiche motivazioni a supporto della concessione di un termine superiore a quello minimo, limitandosi genericamente a richiedere il "termine che verrà fissato dall' Ill.ma Giustizia adita", così da rendere opportuna la concessione di un termine intermedio, compreso tra 60 e 120 giorni, salvo proroga;

Evidenziato comunque sin d' ora che non può essere consentito al debitore di coltivare l'ammissione al concordato preventivo quando il ricorso allo strumento concordatario si configuri come forma di abuso del diritto, ed emergano, a seguito di istruttoria d'ufficio o su segnalazione dei creditori, elementi fattuali concreti indicativi di situazioni illecite o illegittime o comunque dannose per la



massa dei creditori, non neutralizzabili neanche dallo strumento offerto dal nuovo secondo comma dell'art. 69 bis l.f.

Considerato che all' istanza risultano allegati i bilanci dell' ultimo triennio, la visura camerale, la delibera notarile relativa alla presentazione dell' istanza e l' elenco dei creditori.

Ritenuto che, in ossequio all' attuale formulazione dell' art. 161 c. 6 ultima parte L.F. (“ ... Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma... “), si ritiene necessaria la nomina da parte del tribunale di un professionista che provveda ad assumere le opportune informazioni da riportare al tribunale, sulla scorta dei dati contabili dell' azienda e di altre fonti di conoscenza ed eserciti i compiti di vigilanza sanciti dall' art. 161 c. 8 L.F., nuova formulazione, anche al fine di scongiurare eventuali ipotesi di abuso del diritto; che conseguentemente il debitore dovrà depositare su un libretto bancario intestato alla procedura e vincolato all' ordine del giudice relatore la somma quantificata nel dispositivo, che si presume necessaria per il pagamento del compenso all' organo commissariale in questa fase pre-concordataria; che il deposito della somma predetta trova giustificazione normativa in base ad un' interpretazione estensiva delle disposizioni fallimentari ed altresì nell' articolo 8 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia), a tenore del quale “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l' anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato”.

P.Q.M.

Visto l' art. 161 L.F., nuova formulazione, commi 6, 7 e 10;

FISSA

al legale rappresentante p.t. della società istante termine di 90 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel registro imprese, e dunque sino al 4 luglio 2018



compreso, per depositare in Cancelleria la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell' art. 161 L.F

NOMINA

quale commissario giudiziale il dott. Giuseppe Marini, con studio in Via B. Cairoli, n.45 Ascoli Piceno (0736/258922)

STABILISCE

il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente, a pena di inammissibilità della proposta, deve depositare nella Cancelleria del tribunale un libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all' ordine del giudice delegato alle procedure concorsuali dell' intestato Tribunale, portante la somma di € 5.000,00, pari alle spese che si presumono necessarie per il pagamento del commissario giudiziale, sino all' apertura della procedura concordataria;

DISPONE

che il legale rappresentante p.t. della società istante informi il Tribunale ed il commissario giudiziale nominato, a pena di inammissibilità della proposta, mediante nota scritta da depositare presso la Cancelleria fallimentare, ogni 30 giorni a partire dalla ricezione del presente decreto, circa l' andamento complessivo dell' impresa ed in particolare circa la gestione finanziaria della stessa.

Ascoli Piceno, 6 aprile 2018

IL GIUDICE/ Rel.-Est.

Ufficario Giudiziario
Dr.ssa Adriana Cavoletti



IL PRESIDENTE

